



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"E. VANONI"



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)  
Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo  
Cambridge International School

Codice fiscale: 87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303

Vimercate, 21 Maggio 2020

Alle Docenti e ai docenti  
Al DSGA  
Al Sito web dell'Istituto-  
Comunicazioni  
Circolari

CIRCOLARE n. 451/2019-20  
**Oggetto: Valutazione finale**

Si comunica che sabato 16 maggio 2020 è stata pubblicata l'ordinanza n. 11 sulla "Valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti".

L'ordinanza, che si allega (Allegato 1), prevede l'ammissione alla classe successiva derogando a:

- l'obbligo di frequenza dei  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuo
- la presenza di insufficienze diffuse e gravi
- la presenza di voto di comportamento inferiore a sei.

Per giungere alla fase di scrutinio, che avverrà a distanza, si richiama l'attenzione sull'art. 4 c. 6 in cui si descrive l'unico caso in cui è possibile non ammettere alla classe successiva:

*"Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva."*

Alla luce di questa unica possibilità per non ammettere alla classe successiva, si raccomanda alle docenti/ai docenti di:

1. entro il 3 giugno 2020 trasformare tutti i giudizi in voti blu;
2. assegnare per il periodo di Didattica a Distanza (dal 24/02/2020 all'8/06/2020) un unico voto in verde/rosso secondo la tabella approvata nel Collegio Docenti del 19/05/2020 e di seguito allegata (Allegato 2)

Si potrebbero profilare i seguenti casi:

1. Studente/studentessa che non frequenta già dal primo quadrimestre, con situazione chiaramente verbalizzata, senza nessuna valutazione in ciascuna disciplina, **NON sarà ammesso/ammessa alla classe successiva.**
2. Studente/studentessa che ha frequentato anche sporadicamente, che ha valutazioni inferiori a 6/10 sarà ammesso alla classe successiva con l'indicazione delle valutazioni insufficienti sul documento di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"E. VANONI"



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)  
Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo  
Cambridge International School

Codice fiscale: 87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303

valutazione (pagella). Per tale studente/studentessa il **Consiglio di Classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)** in cui sono indicati, **per ciascuna disciplina insufficiente**, gli **obiettivi di apprendimento da conseguire**, nonché le **specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

→ In questa categoria di studenti/studentesse si potrebbe verificare il caso in cui tra le valutazioni sia stato assegnato "non classificabile" in una o più discipline, **ma non in tutte** (solo l'assenza di valutazioni in tutte le discipline costituisce l'unico caso di NON ammissione alla classe successiva), poiché per gli alunni/le alunne del triennio dovrà essere assegnato il credito, anche con media inferiore a 6, per determinare la suddetta media è necessario tradurre "NC" in voto numerico; per analogia lo stesso procedimento sarà necessario anche per gli alunni/le alunne del biennio.

3. Studente/studentessa che nel primo periodo ha frequentato sporadicamente, ma ha valutazioni nel secondo, anche se negative, sarà ammesso alla classe successiva con PAI.
4. Studente/studentessa che nel primo periodo aveva già superato il limite massimo di assenze consentite (1/4 del monte ore annuo): se al momento possiede qualche valutazione sarà ammesso alla classe successiva in quanto l'ordinanza deroga al limite di non frequenza.

Nell'ordinanza è chiaramente inserita anche la deroga alla sospensione del giudizio e alle verifiche di assolvimento delle carenze formative.

Per la **valutazione finale** si ricorda:

- ✓ L'attività di valutazione, anche della Didattica a distanza, trova il suo fondamento nei principi previsti dall'articolo 1 del DLGS 13 aprile 2017, n.62:

*"1. La valutazione ha per oggetto il **processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi**, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

...

*3. La **valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza**. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali".*

- ✓ Per **gli alunni e le alunne con disabilità** certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"E. VANONI"



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane

Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo

Cambridge International School

Codice fiscale: 87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303

- ✓ Per gli **alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento certificati** ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per **gli alunni e alunne con bisogni educativi speciali non certificati** la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato, come eventualmente adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

La **valutazione finale** avviene tenendo conto del **processo formativo** delle studentesse e degli studenti e si esprime con la proposta di un unico voto che nell'anno scolastico 2019-20 deve tener conto della Didattica in Presenza e della Didattica a Distanza.

Il secondo periodo è infatti articolato in due momenti:

- dal 7 Gennaio 2020 al 23 Febbraio 2020, con attività didattica in presenza
- dal 24 Febbraio 2020 all'8 Giugno 2020, con attività didattica a distanza

Entrambi tali periodi concorrono alla valutazione finale.

#### **SCADENZE:**

- Entro il giorno 3 giugno 2020** deve essere inserita su RE la valutazione della Didattica a Distanza.
- Entro il 5 giugno 2020** la valutazione NC per gli studenti e le studentesse che abbiano qualche valutazione deve essere trasformata in voto al fine di attribuire il credito scolastico e per analogia per le classi del biennio.
- Entro il 5 giugno per le classi quinte** devono essere inseriti su RE, in scrutini on line, le proposte di voto, le motivazioni delle insufficienze, le attività svolte che contribuiscono all'attribuzione del credito scolastico e formativo e la proposta di voto di comportamento (coordinatore/coordinatrice)
- Entro l'8 giugno per tutte le altre classi** devono essere inseriti su RE, in scrutini on line, le proposte di voto, le motivazioni delle insufficienze, le attività svolte che contribuiscono all'attribuzione del credito scolastico e formativo e la proposta di voto di comportamento (coordinatore/coordinatrice).

#### **PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO:**

Per ciascuna materia insufficiente di ogni alunno/a, i docenti dovranno compilare il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI).

Il giorno precedente lo scrutinio di ciascuna classe le docenti e i docenti inviano al coordinatore/alla coordinatrice di classe tramite mail di Istituto i file predisposti attraverso il modulo MA-45\_ag 01\_PAI A.S. 19-20. (Allegato 3). Il Coordinatore/la coordinatrice provvede a raccogliere per ciascun alunno/a i PAI predisposti che dovranno essere consegnati il giorno dello scrutinio per essere allegati al verbale (da predisporre e consegnare il giorno dello scrutinio).

La Dirigente Scolastica  
*Elena Centemero*  
Firma autografa  
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"E. VANONI"



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane

Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo

Cambridge International School

Codice fiscale:87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303



## *Ministero dell'Istruzione*

### **Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti**

#### **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE**

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 3;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTO il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*, di cui all'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”



## *Ministero dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
- VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;



## *Ministero dell'Istruzione*

- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “*Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno*”;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “*Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, “*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766 che adotta le “*Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92*”;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “*Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza*”;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni, nonché le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate





## *Ministero dell'Istruzione*

dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

- a. in merito all'articolo 3, comma 3 e 5, si accoglie l'invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l'attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata. Il "giudizio articolato", per essere davvero fondato e condiviso, implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi, in ragione della necessità di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori per ciascuna delle discipline, di illustrarli compiutamente alle famiglie, nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle lingue delle famiglie non italofone, al fine di garantire l'indispensabile trasparenza delle valutazioni stesse. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell'ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all'attività svolta e ai singoli alunni;
- b. in merito alla proposta di inserimento all'articolo 5 del comma 5, non si accoglie la proposta in quanto si creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all'attività di valutazione. Nell'ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l'inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico;
- c. in merito all'articolo 6, si accoglie la modifica al comma 1 e si modifica, per coordinamento, il comma 6, primo e ultimo periodo. In merito alle altre richieste, non si ritiene di accoglierle in quanto i commi dell'ordinanza dei quali si richiede l'abrogazione attuano quanto disposto all'articolo 1, comma 2, del DL 22/2020, il quale, proprio in ragione della situazione straordinaria e al fine di garantire il diritto costituzionale all'istruzione sulla base di indicazioni omogenee, demanda alla presente ordinanza "le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria", attività da non confondersi, peraltro, con l'inizio delle lezioni previste dagli ordinamenti didattici. La norma speciale sopravvenuta comunque non lede la progettualità delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche





## *Ministero dell'Istruzione*

- situazioni;
- d. non si accoglie la modifica all'articolo 7, comma 1, in quanto il patto formativo individuale rappresenta una specificità ordinamentale dei CPIA e non una eventualità;
  - e. si accoglie parzialmente la modifica all'articolo 8, comma 2, in maniera tale da garantire alle istituzioni scolastiche il più ampio margine di programmazione delle attività concernenti gli esami di idoneità e integrativi.

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2. L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
  - b. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
  - c. Regolamento sull'autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  - d. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
  - e. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
  - f. Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

#### **Articolo 2**

*(Progettazioni e criteri di valutazione)*

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.



## *Ministero dell'Istruzione*

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

### **Articolo 3**

*(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)*

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.
3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

### **Articolo 4**

*(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)*

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.



## *Ministero dell'Istruzione*

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

### **Articolo 5**

*(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)*

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.



## *Ministero dell'Istruzione*

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

### **Articolo 6**

*(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)*

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

### **Articolo 7**

*(Percorsi di istruzione per gli adulti)*

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.



## *Ministero dell'Istruzione*

2. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021.
3. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell'emergenza epidemiologica e entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021.

### **Articolo 8**

*(Situazioni particolari)*

1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.
2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
4. Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.
5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.



## *Ministero dell'Istruzione*

6. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applica l'articolo 1, comma 8 del Decreto legge.

### **Articolo 9**

*(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

### **Articolo 10**

*(Disposizioni finali)*

1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.
1. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.

Il Ministro dell'Istruzione

*On. dott.ssa Lucia Azzolina*

Firmato digitalmente da  
AZZOLINA LUCIA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"E. VANONI"



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)  
Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo  
Cambridge International School

Codice fiscale:87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303

### RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

**La valutazione del processo formativo del periodo di didattica a distanza terrà conto dei seguenti elementi**

1. Partecipazione e assiduità alle attività didattiche proposte dai docenti: attestabile anche dalle annotazioni dei singoli docenti nel registro elettronico
2. Svolgimento dei compiti\lavori assegnati, di esercizi e\o approfondimenti e puntualità nelle consegne
3. Livello apprendimento disciplinare raggiunto, attestato dalle verifiche scritte\orali somministrate dai docenti durante l'attività didattica a distanza (segnate in blu sul RE)





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**  
**“E. VANONI”**



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane

Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo

Cambridge International School

Codice fiscale:87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303

ALUNNO\A	Gravemente insufficiente: 3-4	Insufficiente: 5	Sufficiente: 6	Discreto: 7	Buono: 8	Ottimo: 9 -10
Partecipazione video-lezione (presenza e/o utilizzo di video, audio o altri materiali alternativi)	L'alunno/a non è mai presente alle lezioni e/o non ha mostrato di aver utilizzato dei materiali proposti dal docente.	L'alunno/a è raramente presente alle videolezioni e/o non partecipa attivamente alle stesse, utilizzando solo in parte i materiali di supporto	L'alunno/a è presente anche se a volte non risponde alle sollecitazioni dell'insegnante, ma utilizza i materiali proposti dal docente	L'alunno/a è regolarmente presente anche se in maniera non sempre attiva	L'alunno/a partecipa regolarmente e in modo attivo alle lezioni	L'alunno/a partecipa in modo costante, attivo e propositivo.
Svolgimento compiti\lavori\ approfondimenti assegnati; puntualità nelle consegne	L'alunno/a non ha mai consegnato i lavori assegnati.	L'alunno/a consegna raramente e/o in ritardo i compiti e li esegue in modo superficiale	L'alunno/a consegna puntualmente i compiti ma li esegue, a volte, in modo superficiale	L'alunno/a consegna puntualmente i compiti e li esegue rispettando le indicazioni di lavoro	L'alunno/a consegna puntualmente i compiti e li esegue correttamente	L'alunno/a consegna puntualmente i compiti, li esegue correttamente arricchendoli di contenuti personali
Livello apprendimento raggiunto	L'alunno/a non ha raggiunto gli obiettivi minimi	L'alunno/a ha parzialmente raggiunto gli obiettivi minimi	L'alunno/a ha complessivamente raggiunto gli obiettivi minimi previsti	L'alunno/a ha pienamente raggiunto gli obiettivi minimi	L'alunno/a ha raggiunto un buon livello di preparazione avendo ampiamente conseguito gli obiettivi previsti	L'alunno/a ha raggiunto un ottimo livello di preparazione avendo brillantemente conseguito gli obiettivi previsti



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"E. VANONI"



Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)  
Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo  
Cambridge International School

Codice fiscale:87004830151	Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B		
MBIS053001@istruzione.it	MBIS053001@pec.istruzione.it	www.iisvanoni.edu.it	Tel. 039666303

**MA-45\_ag 01\_PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO A.S. 19-20**

Alunno:	
Classe:	
Disciplina:	
Docente:	

**Obiettivi di apprendimento e strategie per il loro raggiungimento**

Contenuti essenziali da sviluppare	
Competenze di base (disciplinari) e trasversali da rinforzare	
Metodologia ( <i>fornire suggerimenti circa le modalità con le quali conseguire gli obiettivi</i> )	
Sussidi didattici da utilizzare	
Ulteriori note informative	

**Lavoro proposto per superare le lacune**

--

<b>Data di presentazione</b>

<b>Il/la docente</b>